

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Contratto n. _____ di rep. in data _____

CONTRATTO pluriennale in forma pubblico-amministrativa che si stipula, a seguito di gara con procedura aperta mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP (Application Service Provider) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, con _____, CF/PI n. _____, con sede legale in _____

_____ per la fornitura di materiale di vestiario, equipaggiamento, casermaggio e tende per l'ESERCITO ITALIANO/MARINA MILITARE/AERONAUTICA MILITARE.

Gara in ambito UE indetta in applicazione del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36. -----

Gara n. _____

=====

L'anno 2025 (duemilaventicinque) addì __ (_____) del mese _____, in ROMA, presso la Sezione dell'Ufficiale Rogante della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (in appresso più semplicemente denominata **Commiservizi**), Codice Fiscale n. 97459060584, sita in Piazza della Marina n. 4 – Roma, innanzi a me, Ufficiale Rogante, _____, autorizzato a ricevere atti d'interesse di detta Direzione Generale con D.D. _____ del _____, senza la presenza dei testimoni alla quale le parti contraenti, appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo.-----

SONO COMPARSI

- _____ nato a _____ il _____, stipulante in nome e per conto dell'Amministrazione Difesa in qualità di Capo della 2^a Divisione di Commiservizi: -----

Firmato Digitalmente da/Signed by:
OLIVIA CHENG CHE CHANG

In Data/On Date:
mercoledì 15 ottobre 2025 17:23:01

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ALBERTO ZANETTA

In Data/On Date:
mercoledì 15 ottobre 2025 15:10:46

- Il _____ nato a _____ il _____,
CF _____, in _____ qualità di _____

PREMESSO CHE

- all' esito della gara a procedura aperta mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, il giorno _____, come risulta dal verbale di gara n. _____ di rep. di detto giorno e successiva riapertura in data _____ e dal decreto di aggiudicazione n. _____ del _____ il _____ è risultato aggiudicatario della fornitura più dettagliatamente specificata all'art. 1 di cui appresso; -----
- la stipula da remoto (con la seguente modalità: in presenza per il rappresentante di Commiservizi e in videoconferenza per il rappresentante dell'OE mediante l'utilizzo della piattaforma WEBEX e della posta elettronica) del presente atto, compresi i relativi allegati, con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato garantisce il corretto ricevimento dell'atto e l'identificazione dei comparenti, ai quali è garantita l'interazione con gli altri soggetti presenti e con me Ufficiale Rogante;

FATTO CIO' CONSTARE

Al fine di procedere alla stipulazione del conseguente contratto in forma pubblico-amministrativa, con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento i suddetti comparenti convengono quanto segue: -----

ARTICOLO 1) – OGGETTO -----

L'operatore economico contraente (di seguito denominato OE) s'impegna ad eseguire la fornitura, in lotto unico, per l'importo complessivo di _____ (IVA esclusa) ed € _____ (IVA inclusa), come da offerta in **Allegato n. _____** che forma parte integrante del presente contratto, in (x) rate come di seguito:

Rata 1:

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad

€_____ (IVA esclusa); n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa);

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa)

Rata 2:

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa);

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa);

Rata 3

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa);

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa);

Rata 4:

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa);

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa);

Rata 5:

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa);

n. _____ per il personale militare dell'E.I./M.M./A.M., al prezzo unitario di € _____ (IVA esclusa), pari ad €_____ (IVA esclusa);

La ripartizione in taglie e nei quantitativi da spedire ai magazzini militari dell'A.D. è individuata per ogni rata nell' **Allegato n. _____** che forma parte integrante del presente contratto.-

Relativamente ai manufatti oggetto della presente fornitura, le fasi essenziali di lavorazione (es. tessitura, taglio e confezione) saranno eseguite come di seguito specificato:-----

- la Ditta mandataria/Ditta _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ svolgerà la fase di _____ in avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/23, avvalendosi delle seguenti ditte ausiliarie: -----
 - o Ditta _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ ausiliaria per il requisito tecnico-organizzativo effettuerà _____ (contratto di avvalimento in **Allegato n. _____**);
 - o Ditta _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ ausiliaria per il requisito economico-finanziario effettuerà _____ (contratto di avvalimento in **Allegato n. _____**);

La fornitura è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 136 comma 4 e 225 comma 6 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36. -

Il suddetto D.P.R. n. 236/2012, che l'OE dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per averlo letto ed esaminato, non si allega al presente atto, per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

ARTICOLO 2) – VALORE COMPLESSIVO-----

Il valore complessivo del presente atto, comprensivo dell'eventuale opzione per forniture complementari, ai sensi dell'art. 120, co. 1 del D.Lgs. 36/2023, e dell'eventuale aumento fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D.Lgs. 36/2023, è di € _____ (**IVA esclusa**) ed a € _____ (**IVA inclusa**), ripartito come di seguito:

- a. quota contrattuale: € _____ (IVA esclusa) ed € _____ (IVA inclusa);
- b. quota eventuale c.d. quinto d'obbligo: € _____ (IVA esclusa) ed € _____ (IVA inclusa)

Nello specifico, l'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare dette modifiche al contratto (quinto d'obbligo) fino all'ammontare massimo sopra riportato. Tale opzione, da esercitarsi entro il termine di scadenza del contratto e, comunque, dopo la registrazione del decreto di approvazione dello stesso da parte degli organi di controllo, è subordinata alla valutazione discrezionale dell'A.D. circa la sussistenza di un'esigenza specifica e della relativa copertura finanziaria.

La suddetta opzione verrà comunicata all'OE mediante posta elettronica certificata unitamente ai relativi indicatori logistici.

Il fornitore non vanta alcun diritto, nei confronti dell'Amministrazione, all'esercizio di detta opzione in tutto o in parte ma accetta, una volta che questa sia stata esercitata, di eseguire la fornitura al prezzo e secondo le condizioni stabilite nel presente atto, con la precisazione che il termine di approntamento verrà stabilito in funzione del quantitativo di materiale per il quale verrà attivata l'opzione, sempre nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite nel presente atto.

ARTICOLO 3) – REQUISITI-----

L'esecuzione della fornitura avverrà nel rispetto delle clausole contenute nel presente contratto di fornitura. -----

I manufatti in provvista dovranno corrispondere alle Specifiche Tecniche riportate in **Allegato n. 4** che formano parte integrante del presente contratto.-----

I manufatti in fornitura dovranno essere conformi alle disposizioni del:

- Decreto Ministeriale del 17 maggio 2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inerente ai "*Criteri ambientali minimi per la fornitura di*

calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle”;

ovvero:

- Decreto Ministeriale del 07 Febbraio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili”;

Inoltre i materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.-----

Qualora l'OE si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti alla verifica di conformità delle merci non conformi ai requisiti tecnici previsti dal contratto, l'A.D. si riserva di adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente atto e di ricorrere a tutte le forme di tutela previste dalla normativa di settore in vigore, non ultimo quello di risolvere il contratto e di escludere definitivamente l'OE inadempiente dal partecipare alle gare (art. 68 R.C.G.S., art. 127 D.P.R. n. 236/2012 e art. 122 D.Lgs. n. 36/2023).-----

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 128 D.P.R. n. 236/2012, l'OE assume l'obbligo di manlevare l'A.D. da qualunque pretesa o azione da parte di terzi per l'utilizzo di materiali che si assumano protetti da brevetti o da diritti di privativa. Tale obbligo permane anche dopo la conclusione del contratto. La merce in provvista dovrà essere imballata come previsto dalle Specifiche Tecniche. -----

Gli imballaggi resteranno di proprietà dell'Amministrazione della Difesa senza diritto da parte dell'OE ad ulteriori compensi, oltre i prezzi stabiliti per la provvista oggetto del contratto. -----

ARTICOLO 4) - CAMPIONI UFFICIALI DI RIFERIMENTO-----

Sono visibili presso l'Ente incaricato per l'esecuzione della fornitura indicato all'art. 8.---

Secondo il disposto di cui all'art. 105 D.P.R. n. 236/2012, è consentita la cessione provvisoria dei campioni ufficiali di riferimento all'OE, qualora ne faccia richiesta all'U.G.C.T. di Commiservizi, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, il cui valore ammonta al prezzo unitario di

aggiudicazione del materiale specificato in oggetto maggiorato del 20 (venti) per cento. -----

ARTICOLO 5) – CONDIZIONI ESECUTIVE-----

Il contratto deve essere eseguito in ottemperanza:-----

- alle presenti clausole contrattuali; -----
- al D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;-----
- al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ancora in vigore);
- al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma degli artt. 136, comma 4 e 225, comma 6 del Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36;-----
- alle Specifiche Tecniche in **Allegato n. ____** al presente contratto;
- alla norma UNI EN ISO 9001:2015; -----
- alla clausola standard di codificazione in allegato;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni normative sopra richiamate;-----
- alla Direttiva sull'esecuzione contrattuale - edizione 2022, disponibile sul sito www.commiservizi.difesa.it;
- alla Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato – Anno 2024, disponibile sul sito www.commiservizi.difesa.it; -
- al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018;
- al D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 16 settembre 2022, n. 193;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACH” e s.m.i., in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente. -----

La suddetta normativa, che l'OE contraente dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per averla letta ed esaminata, non si allega al presente atto, per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. -----

Si precisa che tutti i termini temporali indicati nel presente atto sono da ritenersi espressi, quando non diversamente indicato, in giorni solari.-----

ARTICOLO 6) – CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE E GESTIONE

DATI----

Riguardo alla codificazione e gestione dei materiali, l'OE dovrà attenersi a quanto prescritto nell'apposita Clausola Standard di Codificazione allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante (**Allegato n. ____**) precisando che lo scambio dei dati dovrà avvenire per via telematica, utilizzando la procedura "SIAC" (**Codice CEODIFE Ente Appaltante: 900032**) resa disponibile dall'Organo Centrale di Codificazione reperibile sul sito internet www.difesa.it. Il mancato rispetto delle tempistiche previste dalla sopraccitata Clausola Standard di Codificazione comporterà l'applicazione di una penale, pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del valore della rata per ogni giorno di ritardo. Tali inadempienze saranno accertate dal RUP e comunicate all'Ente esecutore, che provvederà a sua volta a notificarle all'OE, fornendo un termine congruo per l'acquisizione di eventuali controdeduzioni prima di irrogare la relativa penale. Nel caso in cui le controdeduzioni non dovessero pervenire entro i termini indicati e/o non fossero ritenute esaustive da parte dell'A.D., l'Ente esecutore proporrà l'applicazione della penalità che verrà irrogata dal RUP e che sarà computata in sede di liquidazione del contratto insieme ad altre eventuali penalità comminate.

ARTICOLO 7) - CAUZIONE -----

In applicazione dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 l'OE a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato una cauzione definitiva per un importo di Euro _____ (_____) come da polizza n. _____.

La suddetta polizza è stata emessa ai sensi del c. 12 articolo 117 del Codice dei Contratti dalla _____ cod. Agenzia _____, inclusa nell'elenco delle società di Assicurazione abilitate al ramo cauzioni a cura dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed è conforme al Decreto n. 193 del 16 Settembre 2022 del MISE.

ARTICOLO 8) - ENTE ESECUTORE - SORVEGLIANZA DURANTE L'ESECUZIONE---

L'Ente incaricato per l'esecuzione della fornitura di che trattasi è l'U.T.T. di _____ che effettuerà la vigilanza sulle lavorazioni, prevista dall'art. 102 del D.P.R. n. 236/2012. L'attività di esecuzione contrattuale è regolata dalla Direttiva sull'esecuzione contrattuale dei materiali di Commissariato - Edizione 2022, approvata in data 11 Ottobre 2022 dalla

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, e dal DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07 Marzo 2018. Tutti i quesiti/istanze di natura tecnico/amministrativa sull'esecuzione contrattuale vanno indirizzati, in un'unica soluzione (a mezzo PEC) per competenza all'Ente incaricato dell'esecuzione del contratto e per conoscenza al RUP della 2^a Divisione di Commiservizi. -----

L'A.D. si riserva la facoltà di: -----

- far eseguire, in qualsiasi momento, da propri incaricati, saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti e i magazzini dell'OE, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei materiali oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche;
- far eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali impiegati/manufatti prodotti. I materiali/manufatti campionati saranno spediti a cura e spese dell'OE presso la sede dell'Ente esecutore-----
- nel caso in cui vengano accertate gravi non conformità durante le lavorazioni, che possano inficiare la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Ente esecutore potrà disporre l'urgente sospensione delle lavorazioni;
- esaminare l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna dei manufatti.-----

Le verifiche e le ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati dell'OE chiamati a controfirmare i verbali di verifica. -----

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 236/2012, non esimono l'OE da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità. -----

ARTICOLO 9) - PIANI DI QUALITA'-----

Le lavorazioni avverranno in regime di qualità secondo il Piano di Qualità elaborato in aderenza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 che l'OE presenterà, per le verifiche di competenza, all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale e, per conoscenza, anche al RUP della 2^a Divisione di Commiservizi, contestualmente alla comunicazione di inizio delle lavorazioni.

Tale Piano di Qualità, predisposto "ad hoc" per la produzione dei manufatti in provvista, dovrà essere redatto con le modalità riportate sul sito internet https://www.difesa.it/assets/allegati/33688/piano_di_qualita.pdf e costituirà il riferimento di base per la vigilanza sulle lavorazioni.

La mancata puntuale attuazione dei controlli previsti o l'inosservanza del suddetto "Piano di Qualità" dovrà essere immediatamente segnalata/formalizzata con diffida scritta e notificata all'OE da parte del Direttore dell'Ente esecutore del contratto. Tale inadempienza dovrà altresì essere segnalata dall'Ente esecutore al RUP per i successivi adempimenti di competenza.-

ARTICOLO 10) – CONTROLLO PREVENTIVO – CAMPIONI DI PRODUZIONE -----

L'OE, entro 30 (trenta) giorni a decorrere da quello successivo alla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo amministrativo/contabile, dovrà far pervenire all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale indicato nell'art. 8, n. 3 (tre) manufatti finiti unitamente ad una campionatura completa delle materie prime/accessori come indicato nel già citato **Allegato n. ____**.

Tali materie prime/accessori dovranno essere corredati da rapporti di prova/referti analitici emessi da laboratori certificati ACCREDIA, attestanti la loro perfetta rispondenza ai requisiti chimico-fisici e prestazionali previsti dalle SS.TT. di riferimento e la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) di riferimento, nonché il pieno rispetto del Regolamento REACH in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Il Direttore dell'Ente esecutore, con apposito Ordine del giorno, nominerà una Commissione che esprimerà un giudizio di conformità o non conformità alle Specifiche Tecniche ed al Campione Ufficiale, delle campionature dei manufatti finiti e delle materie prime, sulla base dei rapporti di prova/referti analitici forniti dall'OE. In caso di giudizio positivo, il Direttore dell'Ente esecutore formalizzerà l'esito all'OE mediante rilascio di specifico "Nulla Osta" alla produzione, ovvero comunicherà la non conformità della campionatura stessa e intimerà la ripresentazione della campionatura, entro il termine "perentorio" supplementare di 15 giorni. Tale termine supplementare per la rivedibilità dei campioni di produzione dovrà essere concesso qualora, e per una sola volta, la Commissione di valutazione accerti la presenza di difformità anche di lieve ma non facilmente eliminabile entità, allo scopo di garantire la necessaria accuratezza delle lavorazioni sin dalla iniziale impostazione del ciclo di produzione da parte dell'OE. Analogo termine supplementare dovrà essere

concesso all'OE anche qualora lo stesso, allo scadere del trentesimo giorno, non abbia ancora approntato, in tutto o in parte, la prevista campionatura. Qualora anche la seconda campionatura preliminare presentata dall'OE risultasse non conforme, il "nulla osta" alla produzione potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente in presenza di difettosità lievi, non rilevanti e sicuramente eliminabili, con raccomandazione esplicita di provvedere alle opportune azioni correttive nel corso delle prime fasi dell'esecuzione contrattuale, la cui efficacia sarà tempestivamente oggetto di accurato, specifico e documentato riscontro. Qualora, invece, le difettosità riscontrate nella prima e seconda campionatura risultino particolarmente gravi e non sussistono fondate evidenze circa la capacità tecnica dell'OE di porvi adeguato rimedio nel corso della successiva produzione in serie, l'Ente esecutore trasmetterà al RUP una circostanziata relazione che dovrà produrre gli elementi di valutazione per l'avvio o meno del procedimento di risoluzione del contratto e per l'adozione degli eventuali successivi adempimenti giusto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023. Tale procedimento verrà avviato anche qualora l'OE non appronti la prescritta campionatura (compreso gli eventuali referti analitici richiesti) entro i termini complessivamente previsti per la presentazione della stessa (30 giorni "ordinari" + 15 giorni "supplementari").-----

I manufatti giudicati conformi dovranno essere opportunamente identificati mediante appositi cartellini firmati sia dai membri della Commissione sia dal rappresentante dell'OE e fissati ai campioni mediante piombini.-----

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto previa espressa comunicazione (a mezzo PEC) da parte dell'OE all'Amministrazione. In tale caso, il "Nulla Osta" alla produzione, ricevuto nel periodo anzidetto, si intenderà ricevuto il 1° settembre. -----

L'Ente esecutore fornirà, ove necessario, la propria assistenza all'OE, con le modalità che saranno concordate direttamente, ai fini della corretta realizzazione dei manufatti e della campionatura e per definire con immediatezza eventuali problematiche connesse alla produzione. -----

L'OE contraente potrà dare inizio alle lavorazioni per l'intera fornitura del lotto solo dopo aver ricevuto, dall'Ente esecutore, il "Nulla Osta" alla produzione. In particolare, l'Ente esecutore trasmetterà all'OE solamente il "nulla osta alla produzione", mentre al RUP alleggerà anche copia del verbale di valutazione della Commissione all'uopo preposta. I giorni previsti dal contratto per l'approntamento della fornitura alla verifica di conformità decorreranno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica

all'OE (a mezzo PEC) del succitato "nulla osta alla produzione". Il giudizio di conformità è riferito alla sola campionatura e non impegna l'Amministrazione all'accettazione dell'intera fornitura che sarà comunque sottoposta all'attività di controllo delle lavorazioni da parte dell'Ente esecutore ed alle successive attività di verifica di conformità.

L'Ente esecutore custodirà la campionatura delle materie prime e due dei tre campioni di manufatti finiti per almeno 12 mesi decorrenti dalla comunicazione all'OE dell'esito della verifica di conformità, salvo eventuali impugnazioni, mentre il terzo campione verrà restituito all'OE. -----

ARTICOLO 11) – COMUNICAZIONI INERENTI ALLE LAVORAZIONI--

Al fine di assicurare la tempestiva vigilanza sulle lavorazioni, l'OE è tenuto a comunicare al RUP della 2^a Divisione di Commiservizi, nonché all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, a mezzo PEC, la sede dello stabilimento o gli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito delle materie prime entro 10 (dieci) giorni a partire da quello successivo alla data di effettiva ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, di avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte degli Organi di controllo. -----

Con le stesse modalità dovrà essere comunicata, inoltre, la data di inizio delle lavorazioni (per ogni fase essenziale), con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni dall'avvio della produzione. -----

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'applicazione di una penalità fissa nella misura dell'1 (uno) per cento sull'importo del valore della rata in esecuzione .

La stessa penalità viene applicata anche quando, in occasione del controllo sulle lavorazioni, venga riscontrata la non veridicità delle predette comunicazioni. -----

Ai sensi dell'art. 121 del codice dei contratti, qualora vengano accertati gravi casi di non conformità ritenuti non sanabili nel prosieguo delle lavorazioni, l'Ente esecutore potrà disporre l'urgente sospensione delle lavorazioni, per il tempo strettamente necessario alla risoluzione della problematica, compilando, se possibile con l'intervento dell'OE, il "verbale di sospensione", recante l'espressa indicazione delle ragioni di cui sopra, da inoltrare al RUP entro 3 (tre) giorni.----

ARTICOLO 12) – NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI MANUFATTI--

Ai sensi della direttiva prot. n. U.C.T /2/3656/COM in data 18 Maggio 1999, visibile sul sito internet di questa Direzione Generale, i manufatti in fornitura per

ogni rata, dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato nelle Specifiche Tecniche. Questo dovrà rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera, in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito e univocamente individuabile; in ogni caso l'OE dovrà adottare sistemi adeguati di rintracciabilità, al fine di poter identificare la "filiera" del prodotto lungo tutta la sua realizzazione (materie prime, semilavorati e manufatti finiti). Gli imballaggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il *range* di numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto. -----

Tale numero progressivo consentirà, tra l'altro, l'estrazione a sorte del campione da collaudare sulla base dei piani di campionamento indicizzati. In caso di produzione ripartita fra più stabilimenti, ciascuna quota di produzione dovrà essere numerata progressivamente con l'identificazione dello stabilimento di produzione mediante una lettera dell'alfabeto. -----

La mancata apposizione della numerazione progressiva comporta l'impossibilità di procedere all'approntamento alla verifica di conformità con le conseguenze di cui al successivo art. 14).

ARTICOLO 13) - ETICHETTA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) (SOLO PER MATERIALE E.I.)

L'OE deve garantire che i materiali siano dotati di etichetta elettronica RFID, in modo da consentire la lettura automatizzata degli elementi identificativi di ogni singolo manufatto, per mezzo degli appositi lettori digitali. L'etichetta RFID deve contenere, al suo interno, un numero identificativo univoco (assegnato in sede di produzione del chip o in fase di codifica) per consentire una tracciabilità immediata degli articoli in fornitura lungo tutta la catena distributiva. Sulla parte esterna di ciascun imballaggio primario deve essere applicata, a mezzo stampigliatura, in modo che risulti perfettamente leggibile dall'esterno, l'etichetta RFID adesiva (di forma rettangolare, di colore bianco, di dimensioni almeno pari a mm 75 x mm 45) per poter inserire tutti i dati richiesti. Ogni etichetta RFID (di tipo NFC e passivo) deve permettere una trasmissione in banda UHF (Ultra High Frequences), compresa tra 860 MHz e 960 MHz, con capacità di memoria pari ad almeno 32 caratteri (EPC - Electronic Product Code) e dovrà contenere i seguenti elementi d'informazione: n.1 carattere per indicare la F.A. committente; n. 5 caratteri per il codice dell'OE; n. 13 caratteri per il N.U.C.; n. 6 caratteri per la data del contratto (ggmmaa); n. 7 caratteri per il numero progressivo di produzione dell'item (ESEMPIO: E-A5907-8405150109329-300523-0000125). In

particolare, l'etichetta RFID (tag RFID) deve incorporare/integrare il chip RFID e non sono ammesse etichette prive o carenti delle informazioni sopra indicate e/o applicate in modo differente dal prescritto. La produzione e l'applicazione dell'etichetta RFID sull'imballaggio primario nel rispetto delle modalità sopra descritte, da parte dell'OE, è presupposto necessario per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'AD, significando che la mancata produzione e applicazione dell'etichetta RFID sull'imballaggio primario di cui alla presente clausola costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione alla verifica di conformità.

ARTICOLO 14) - APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il materiale in fornitura, suddiviso in rate, dovrà essere approntato per la verifica di conformità nei locali dell'OE:

- per Rata 1, entro _____ (_____) giorni;
- per Rata 2, entro _____ (_____) giorni,
- per Rata 3, entro _____ (_____) giorni
- per Rata 4, entro _____ (_____) giorni
- per Rata 5, entro _____ (_____) giorni

a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento del "nulla osta" alla produzione da parte dell'Ente esecutore.

Qualora l'OE presenti il campione prima dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo amministrativo/contabile, l'eventuale rilascio del predetto "nulla osta" varrà esclusivamente come giudizio di conformità alle ST di riferimento e non come decorrenza dei termini per l'esecuzione contrattuale, che decorreranno comunque dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo amministrativo/contabile.

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto previa espressa comunicazione (a mezzo PEC) da parte dell'OE all'Amministrazione. Allo stesso modo, il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 24 dicembre al giorno 6 gennaio previa espressa comunicazione (a mezzo PEC) da parte dell'OE all'Amministrazione ----

La sospensione delle lavorazioni, in mancanza della predetta comunicazione, comporterà l'applicazione della penalità dell'1 (uno) per cento del valore della

rata in esecuzione. -----

È facoltà dell'Amministrazione verificare l'effettiva sospensione delle lavorazioni. In caso di falsa comunicazione verrà applicata una penalità dell'1 (uno) per cento del valore della rata in esecuzione. -----

Dopo che l'OE ha comunicato la data di inizio ed il luogo delle lavorazioni, le stesse, al fine di permettere all'Amministrazione di effettuare i relativi controlli, non potranno essere sospese, salvo il caso di forza maggiore, fino alla data della comunicazione di "pronti per la verifica di conformità". -----

Qualora l'OE abbia richiesto la sospensione dei termini per il periodo dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto o per una frazione di tempo nell'ambito di tale intervallo, il termine per l'approntamento per la verifica di conformità che ricada in tale periodo si intende prorogato per un numero di giorni pari all'effettiva sospensione. Allo stesso modo, qualora l'OE abbia richiesto la sospensione dei termini per il periodo dal giorno 24 dicembre al giorno 6 gennaio, o per una frazione di tempo nell'ambito di tale intervallo, il termine per l'approntamento per la verifica di conformità che ricada in tale periodo si intende prorogato per un numero di giorni pari all'effettiva sospensione. -----

I manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato all'articolo 12) del presente contratto e come dettagliatamente descritto nelle Specifiche Tecniche. -----

L'approntamento per la verifica di conformità, per ogni rata, dovrà essere comunicato dall'OE all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale e al RUP della 2^a Divisione di Commiservizi, a mezzo PEC, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, e con l'indicazione della data a partire dalla quale i materiali saranno a disposizione per la verifica di conformità. In difetto di tale indicazione, verrà considerata quale data di approntamento quella della comunicazione. -----

I materiali in fornitura saranno considerati approntati per la verifica di conformità solo qualora stivati ed isolati in un'unica ed apposita struttura (deposito/magazzino/stabilimento), situata nel territorio italiano, in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza ed in regola con la licenza del Min. Interno ai sensi dell'art. 28 T.U. n. 773/1931, posta, a qualsiasi titolo, nella disponibilità esclusiva dell'OE. Gli spazi destinati a tal proposito dovranno essere coperti, delimitati, sigillabili e destinati esclusivamente alla conservazione della partita da verificare.-----

[Nel caso di materiale tessile] Ai fini del regolare approntamento della partita,

l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 07 Febbraio 2023 pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 23 Marzo 2023.

La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di approntamento della fornitura, la documentazione/certificazione come di seguito specificato:

- se in possesso, copia autentica della licenza d'uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKO-TEX® o, equivalenti;
- in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065, che dimostrino la piena conformità/rispondenza a tutto quanto prescritto nell'Allegato n. 1 del DM 07 Febbraio 2023 per la categoria "forniture di prodotti tessili" (tra cui anche le restrizioni di sostanze chimiche pericolose).

In ogni caso, la Stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far eseguire, motivandone la ragione, qualsiasi prova/analisi da un laboratorio/organismo di valutazione di conformità, con costi a carico dell'impresa/R.T.I. appaltatrice.

I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) e dal Regolamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP) e, in particolare, non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori restrizioni a sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

[Nel caso di materiale in cuoio o pelle] In questa sede, ai fini del corretto e regolare approntamento, il R.T.I./Ditta appaltatrice dovrà dimostrare la piena

conformità dei materiali forniti ai criteri ambientali minimi (CAM) con le modalità descritte nelle S.T. di riferimento, nonché il pieno rispetto del Regolamento REACH sulle sostanze chimiche in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.-----

In funzione della quantità del materiale e del suo ingombro, può essere autorizzato anche lo stivaggio in strutture distinte, purché dislocate nello stesso sito/comune.----

Lo stivaggio dovrà essere ordinato e razionale, tale da consentire alla Commissione di verifica di conformità un agevole controllo quantitativo dell'intera partita da verificare ed un facile prelevamento dei campioni estratti a sorte tra tutti i manufatti numerati progressivamente. -----

Nel caso in cui in sede di verifica dell'avvenuto approntamento (ovvero, al momento della verifica di conformità), venga constatato il mancato/parziale approntamento della fornitura ovvero l'irregolare accatastamento/stivaggio del materiale in fornitura tale da impedire l'agevole svolgimento delle operazioni per la verifica di conformità (ivi compreso il prelevamento dei campioni estratti a sorte), all'OE verrà applicata una penalità fissa nella misura dell'1 (uno) per cento del valore della rata in esecuzione. In caso di mancato approntamento, l'Amministrazione può decidere di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012 e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora, invece, l'Amministrazione non intenda risolvere il contratto fisserà all'OE un termine perentorio entro il quale la stessa dovrà procedere al regolare approntamento totale della provvista, fermo restando che, per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattualmente previsto sarà applicata dall'A.D. una penalità per ritardato approntamento pari al 1,5 (unovirgolacinque) per mille del valore della rata in esecuzione ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15) CASI DI FORZA MAGGIORE E DOMANDA DI DILAZIONE DEI TERMINI DI APPRONTAMENTO-----

Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, le notificazioni dei casi di forza maggiore e le conseguenti domande di dilazione dei termini contrattuali di cui all'art. 110 del D.P.R. n. 236/2012 dovranno essere inviate, a mezzo PEC, al RUP della 2ª Divisione di Commiservizi ed all'Ente cui è demandata l'esecuzione del contratto, che porrà in atto tutte le predisposizioni/misure volte ad accertare la veridicità/congruità degli elementi giustificativi addotti dall'OE a supporto della

domanda. Non saranno prese in considerazione le domande di dilazione dei termini contrattuali, nelle quali siano addotti fatti o avvenimenti da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto, se non comunicate dall'OE (a mezzo PEC), entro il termine di 10 (dieci) giorni dal primo verificarsi dell'evento, come prescritto dall'art. 110 del citato D.P.R. n. 236/2012. -----

ARTICOLO 16) – TOLLERANZA NEI LIMITI DEL VENTESIMO-

È ammessa una tolleranza nei limiti di un ventesimo in meno per ciascuna voce oggetto della fornitura. Per le voci ripartite in taglie è ammessa la tolleranza nei limiti del ventesimo in meno per ciascuna taglia. -----

Se alla scadenza dei termini di approntamento per la verifica di conformità l'OE abbia approntato un quantitativo globale del materiale in approvvigionamento non inferiore ai diciannove ventesimi di ciascuna voce/taglia costituente la rata annuale dei materiali in provvista, il contratto si intenderà concluso. -----

Se il termine di scadenza sarà trascorso senza che l'OE abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantità complessiva della merce/di ciascuna taglia, l'OE ha facoltà di realizzare, in una sola volta, ed entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione, in relazione alla natura della fornitura ed alla quantità dei materiali, altra consegna che gli permetta di saldare la rata annuale con la tolleranza del ventesimo in diminuzione, ferma restando l'applicazione delle penalità previste dal successivo art. 19).-----

ARTICOLO 17) - VERIFICA DI CONFORMITÀ-----

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 231 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 192 del 2012 e considerato che le operazioni di verifica della conformità dei materiali alle caratteristiche prescritte dalle S.T. di riferimento riguardano un campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazionali, le operazioni di verifica di conformità avranno una durata di un massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di approntamento della merce comunicata dall'OE e confermata dal sopralluogo di verifica effettuato dall'Ente esecutore. Nel caso in cui non sia ancora ultimato il quadro analitico prestazionale prescritto nelle S.T. che regolamentano il materiale in approvvigionamento, il termine per la verifica decorrerà dalla data di ricevimento dell'ultimo referto analitico.-----

Il predetto termine di 60 (sessanta) giorni è sospeso: -----

- dalla data del verbale di sospensione delle operazioni di verifica di conformità per ulteriori prove analitiche di laboratorio – richieste ad integrazione delle analisi/prove di laboratorio previste dalle S.T. ma ritenute insoddisfacenti dalla Commissione di verifica di conformità - fino alla data di ricezione da parte dell'organo di verifica dell'ultimo referto analitico;-----
- dalla data del verbale provvisorio di proposta rifiuto fino alla data del verbale definitivo di proposta della commissione di verifica e, comunque per il tempo relativo all'eventuale procedimento in contraddittorio, come previsto dall'art. 116 del D.P.R. n. 236/2012;-----
- dalla data di concessione della rivedibilità, fino alla data di nuovo approntamento della merce, comunicato dall'OE e confermato dalla commissione di verifica, fermo restando l'applicazione delle penalità per ritardato approntamento.-----

La verifica di conformità sarà effettuata, per ogni rata, in Italia, presso locali posti a qualsiasi titolo nella disponibilità esclusiva dell'OE, a cura di apposita Commissione nominata da Commiservizi. Il procedimento di verifica di conformità, è regolato dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, dalle disposizioni (art. 108 – 117) contenute nel citato D.P.R. n. 236/2012, dalla Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato – Anno 2024.

Le operazioni di verifica di conformità verranno effettuate distintamente per voci merceologiche, mediante estrazione a sorte del “campione monte”, avendo riguardo al livello di collaudo ordinario ed al livello di qualità accettabile (“piani di campionamento indicizzati” e relativi “prospetti”, di cui alla norma UNI ISO 2859), indicati nell'**Allegato n. 2** che forma parte integrante del presente contratto.-----

Per far fronte a situazioni di carattere eccezionale derivanti dall'immediato impiego di contingenti operativi in operazioni di soccorso per pubbliche calamità, in teatri operativi fuori area o per sopraggiunte esigenze di Forza Armata, previa segnalazione dei competenti Organi Logistici di F.A., l'A.D. si riserva la facoltà di procedere ad un'unica verifica di conformità parziale per una quota parte delle voci merceologiche facenti parte del presente contratto, con conseguente acquisizione anticipata rispetto ai termini contrattualmente previsti che vanno comunque rispettati per la verifica di conformità definitiva del saldo della fornitura. Il valore dei materiali, parzialmente collaudati ed accettati, potrà essere liquidato anticipatamente, rispetto al saldo dell'intera fornitura, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 22. Saranno a carico dell'OE le spese di

spedizione, per la via più celere, sia dei campioni “cartellinati” dalla Commissione di verifica di conformità e destinati a laboratori per le analisi, sia dei contro-campioni da custodire presso l'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale. --

In occasione della verifica di conformità, l'OE sarà obbligato a mettere a disposizione della commissione di verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli porta-pallets, etc.) idonee a consentire la movimentazione per la campionatura del materiale. -----

Inoltre, sempre a cura dell'OE, dovranno essere messe a disposizione:

- personale qualificato (per esempio, sarti o calzolai, in occasione delle operazioni di verifica di conformità di particolari manufatti, quali capi esterni e calzature) che coadiuvi la commissione di verifica di conformità nello svolgimento delle previste operazioni (quali il rilevamento dei dati dimensionali, il disfacimento dei manufatti per la verifica dei particolari di confezione e, ove richiesto, il controllo centesimale);-----
- le apparecchiature essenziali (bilancia, metri e calibri di precisione, etc.) che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli organolettici.-----

La verifica di conformità si intenderà conclusa solo a seguito di emissione da parte del Direttore Generale di Commiservizi della Determinazione di accettazione del materiale.

ARTICOLO 18) – CONSEGNA-----

A buon esito della verifica di conformità, il materiale dovrà essere consegnato presso gli Enti militari della A.D. indicati in **Allegato n. ____** libero da qualsiasi gravame, dazi, diritti doganali ed ogni altro eventuale onere - a cura, spese e rischio dell'OE, entro **20 (venti) giorni** a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione dell'ordine di spedizione”, che l'Ente esecutore indicato sul contratto invierà entro 7 giorni dalla Determina di accettazione del DG. L'OE dovrà inoltre provvedere, a propria cura, spese e rischio, entro lo stesso termine, anche al relativo stoccaggio e stivaggio. Qualora l'OE abbia richiesto la sospensione dei termini per il periodo dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto, la decorrenza del sopra citato termine riprenderà il 1° settembre. Qualora l'OE abbia richiesto la sospensione dei termini dal giorno 24 dicembre al giorno 6 gennaio la decorrenza del sopra citato termine riprenderà il 7 gennaio.

In vista del soddisfacimento di prioritarie mutate esigenze logistiche, gli Stati maggiori/Comandi logistici di Forza Armata potranno variare - entro un raggio massimo di 250 km - la suindicata destinazione dei materiali in fornitura, senza

che l'OE possa nulla pretendere, purché tale variazione sia comunicata all'OE (a mezzo PEC) almeno 30 (trenta) giorni prima della prevista data di consegna. -

Per i casi di inosservanza di uno o più degli adempimenti di cui sopra, varrà quanto disposto dall'art. 126 del Codice nella misura dell'1,5 (unovirgolacinque) per mille del valore della rata in esecuzione per ogni giorno di ritardo, con l'avvertenza che le predette penalità sono cumulabili con quelle indicate nel presente contratto e commisurate al valore del materiale non consegnato presso i vari Enti dell'A.D. In occasione delle operazioni di spedizione presso i magazzini destinatari, sarà possibile procedere all'apertura del locale/i contenente/i la fornitura solo alla presenza di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, salvo il caso di autorizzazione espressa a procedere autonomamente alla de-sigillatura da parte dello stesso Ente esecutore nel sopra citato Ordine di spedizione.

I beni in fornitura diventano di proprietà dell'Amministrazione, a buon esito della verifica di conformità, dopo la materiale consegna presso l'Ente destinatario nelle quantità accertate in sede d'assunzione in carico. -----

ARTICOLO 19) - PENALITA'-----

Le penalità verranno applicate con le seguenti modalità:

- nella misura dell'1,5 (unovirgolacinque) per mille del valore netto della rata in esecuzione per ogni giorno di ritardo nella consegna dei manufatti (art. 126 comma 1 del Codice) e nei casi di rilavorazione dei materiali rivedibili o di sostituzione di quelli rifiutati;
- nella misura dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del valore netto della rata in esecuzione per ogni giorno di ritardo (art. 126 comma 1 del Codice) nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dalla Clausola Standard di Codificazione;
- nella misura dell'1 (uno) per cento del valore netto della rata in esecuzione nei casi previsti al precedente articolo 11) – COMUNICAZIONI INERENTI ALLE LAVORAZIONI (per mancata o irregolare comunicazione relativa al luogo in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito delle materie prime, per mancata o irregolare comunicazione di inizio delle lavorazioni, per non veridicità delle predette comunicazioni);
- nella misura dell'1 (uno) per cento del valore netto della rata in esecuzione nei casi previsti al precedente articolo 14) - APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ (per mancata comunicazione di sospensione delle

lavorazioni, per mancata sospensione delle lavorazioni in presenza di avvenuta comunicazione, per mancato o irregolare approntamento per la verifica di conformità).

Tutte le penalità sopra elencate sono cumulabili, ma l'importo massimo da applicare non può comunque eccedere il 10 (dieci) per cento dell'importo netto contrattuale. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penali, completa di eventuali documenti giustificativi, dovrà essere presentata a Commiservizi, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di applicazione.

ARTICOLO 20) – INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE-----

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012, l'A.D. procederà:

- qualora non sia confermata l'esigenza logistica da parte della Forza Armata committente, a dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte di contratto non eseguita (art. 124 comma 1 lett. a) DPR n. 236/2012 ; -----
- qualora venga confermata l'esigenza logistica di cui sopra, all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita (art. 124 comma 1 lett. b) DPR n. 236/2012. La scelta del terzo affidatario sarà effettuata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso in cui non fosse possibile individuare con le predette modalità l'affidatario, si procederà con una nuova procedure acquisitiva in danno con le modalità previste dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

La risoluzione del contratto o l'esecuzione in danno non esime l'OE dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno provocato l'adozione dei suddetti provvedimenti.---

Il "patto di integrità", ai sensi del comma 17 articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, presentato dall'OE in sede di offerta è allegato al presente contratto (**Allegato n. _____**) ed è parte integrante dello stesso.

In caso di mancato rispetto del patto summenzionato, comunque accertato dall'Amministrazione, saranno applicate le sanzioni previste all'art. 2 del patto medesimo (risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva).

ARTICOLO 21) - GARANZIA PER DIFETTI DEI MATERIALI FORNITI---

L'OE dovrà garantire i materiali da fornire da qualsiasi difetto/vizio ovvero deterioramento, sempreché questo non derivi da uso anomalo, inidonea conservazione o da cause di forza maggiore. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualità o la lavorazione dei materiali forniti non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dal contratto, l'OE sarà tenuto a risarcire il danno risentito dall'A.D. e, se risulti provato che l'OE si sia reso colpevole di negligenza e/o malafede, l'A.D. si riserva di adottare i provvedimenti più idonei intesi a salvaguardare i propri interessi.--

ARTICOLO 22) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -----

L'esecuzione tecnico-amministrativa della fornitura è devoluta all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, che provvederà a trasmettere direttamente alla Direzione Generale, la documentazione in originale ed in copia, che l'OE ha emesso ed inviato all'Ente stesso a corredo della fattura.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 244/2007 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, Commiservizi accetta, per i pagamenti relativi all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, esclusivamente le fatture elettroniche secondo le modalità di dettaglio specificate nel predetto D.M. e nella Circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 31 marzo 2014, reperibili sul sito www.indicepa.gov.it. -----

L'OE dovrà inviare, per ogni rateo, la fattura elettronica al "sistema di interscambio" (S.d.I.) previsto dal citato decreto, previo inserimento del seguente "Codice Univoco IPA": _____ riferito all'Ente esecutore U.T.T. di _____.

L'OE ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara _____) pena l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura elettronica priva di tale dato. L'OE si impegna a compilare in modo dettagliato i campi della fattura elettronica, anche al fine di un più rapido svolgimento delle attività amministrative da parte dei competenti Uffici destinatari del documento contabile. Nel caso di R.T.I. la fattura verrà emessa esclusivamente dalla mandataria. -----

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione nella misura del 20 (venti) per cento del rateo annuale.

Ai sensi del citato art. 125, detta anticipazione verrà corrisposta entro 15 giorni dall'inizio della prestazione da intendersi coincidente con la data di comunicazione all' OE di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto. La fattura elettronica deve pervenire tempestivamente a Commiservizi, per il tramite dell'U.T.T. esecutore del contratto, corredata dalla garanzia fideiussoria e dalla documentazione tecnica ove prevista. La garanzia fideiussoria, sarà svincolata nei limiti e alle condizioni di cui al citato art. 125, comma 1 del Codice.

Per i pagamenti riguardanti la fornitura, entro 7 (sette) giorni dall'emissione della Determinazione di accettazione del materiale, emessa dal Direttore Generale, l'Ente esecutore procederà ad emettere apposito "certificato di pagamento" (allegato al citato "ordine di spedizione" di cui al precedente art. 17), sulla base del quale l'OE potrà emettere fattura. L'emissione della fattura dovrà avvenire nel più breve tempo possibile per consentire all'A.D. l'espletamento delle ulteriori fasi procedurali.

Con la firma del presente contratto l'OE, tenuto conto dell'articolata e peculiare attività di esecuzione contrattuale delle forniture in argomento, accetta la deroga ai termini di pagamento come previsto all'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, modificato dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 192 del 2012 ed all'art. 125, comma 6 del D.Lgs 36/2023, di **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della fattura completa della documentazione amministrativo-contabile. La deroga ai termini per il pagamento è necessaria al fine di garantire un termine congruo per consentire:

- all'O.E. contraente di predisporre la merce per la spedizione ai magazzini individuati nell'**Allegato n. ____**, e di inserire la fattura nel SDI secondo le sopra esposte modalità;
- ai magazzini riceventi, dislocati sul territorio nazionale presso gli enti destinatari, di effettuare i controlli previsti alla ricezione dei materiali.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato informatico, con accredito del corrispettivo su c/c postale/ bancario IBAN _____ presso -_____.

L'A.D. potrà corrispondere il pagamento in conto, nella misura massima del 90 (novanta) per cento (compreso il pagamento dell'anticipazione di cui al citato art. 125, comma 1 del Codice) delle forniture collaudate ed accettate, per le quali sia

stata emessa apposita dichiarazione di ricevimento da parte dei consegnatari dei vari magazzini previsti. Il saldo verrà corrisposto a seguito della regolare assunzione in carico di tutti i materiali in fornitura ovvero a seguito di rilascio, da parte dei magazzini destinatari, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta consegna del materiale richiesto conforme per quantità e qualità a quanto previsto dal contratto.

In caso di verifica di conformità parziale, di cui all'art. 17 del contratto, l'A.D. potrà liquidare e corrispondere nei limiti delle forniture di beni già eseguite e verificate il pagamento dei corrispondenti importi ai sensi del comma 1 dell'art 120 del D.P.R. n. 236 del 2012. -----

Nel caso di giustificata complessità tecnica delle procedure di iscrizione nei registri di inventario, può essere comunque disposto il pagamento per l'intero importo dovuto, sempreché risulti acquisita dall'Ente esecutore l'attestazione dell'avvenuto avvio delle attività di iscrizione dei materiali sugli appositi registri contabili. -----

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare o meno le istanze/richieste di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 23) – REVISIONE DEI PREZZI-----

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, a partire dalla seconda annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati automaticamente, nella misura dell'80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5 (cinque) per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.

La verifica sarà effettuata annualmente dalla Stazione Appaltante, nel mese di avvio dell'esecuzione di ogni rateo/annualità di fornitura.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) disponibile nel mese di rilevazione e ai sensi dell'articolo 12 all. II.2-bis D. Lgs. 36/2023, detta variazione sarà data dalla differenza tra il valore dell'indice rilevato in tale mese ed il corrispondente valore riferito al mese del provvedimento di aggiudicazione.

ARTICOLO 24) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI-----

In applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, tutti i movimenti

finanziari relativi alla commessa dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o strumenti diversi di pagamento purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, Ciascun pagamento effettuato con gli strumenti sopra previsti dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n. _____.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010 comporterà a carico del soggetto inadempiente, oltreché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro prevista all'art. 6 della legge medesima, anche la risoluzione del contratto discendente e la conseguenziale informazione alla prefettura competente per territorio.

L'OE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari discendenti dall'esecuzione del contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti nonché, entro lo stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ARTICOLO 25) D.U.V.R.I. -----

Si allega al presente contratto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Gli oneri correlati per l'OE sono pari a zero (**Allegato n. ____**). -----

ARTICOLO 26) - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE INERENTI ALLA FORNITURA---

Le spese di stampa, copia, bollo e registrazione del contratto e del verbale di gara sono a carico dell'OE. -----

Il relativo importo, richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere versato dall'OE entro 5 giorni dalla data della stipula con le modalità previste dall'art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790. -----

L'attestato del versamento delle sopra citate spese dovrà essere consegnato all'A.D. Qualora l'OE non provveda a versare l'importo delle spese contrattuali nel termine prescritto, o non consegna all'ente appaltante l'attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell'articolo 1 della legge citata, senza

possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di aver ottemperato ai suddetti obblighi. -----

Sono a carico dell'OE contraente tutti gli oneri fiscali inerenti alla fornitura ad eccezione di quelli di cui al D.P.R. 26.10.1972, nr. 633 (I.V.A.) e successive modificazioni, che sono a carico dell'A.D. Pertanto, qualunque variazione dell'entità di tali oneri che si verificasse durante l'esecuzione del contratto non comporta alcuna variazione del prezzo contrattuale, che si intende comprensivo di tutti gli oneri predetti. Le eventuali spese di sdoganamento e nazionalizzazione della merce sono a carico dell'OE, unitamente a qualunque altra imposta e tassa inerente alla fornitura. -----

Si segnala inoltre l'obbligo del pagamento diretto all'Erario dell'I.V.A. relativa agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni ("*split payment*"), erogando ai fornitori i compensi al netto della citata imposta ai sensi della legge di stabilità per il 2015 (art. 1 co. 629 lett. b) della L. 23 dicembre 2014 nr. 190) che ha previsto nel D.P.R. 633/1972 (recante la disciplina in materia di Iva), l'introduzione dell'art. 17-ter.

ARTICOLO 27) - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI-

L'OE si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori con particolare riferimento alle norme della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie), a quelle disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc. L'OE si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori (soci e non soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Questa stazione appaltante, a fronte di DURC che segnali una inadempienza contributiva, nonché a fronte di una inadempienza retributiva, relative ad uno o più soggetti impiegati dall'OE nell'esecuzione del contratto, ricorrerà all'intervento sostitutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 28) – DOMICILIO-----

Per l'esecuzione del presente atto l'OE contraente elegge il proprio domicilio in _____, e domicilio digitale all'indirizzo di

posta elettronica certificata (PEC): -

_____, ove si conviene che potranno essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente atto che potranno occorrere.

L'OE ha l'obbligo di comunicare le variazioni di domicilio indicato in contratto.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione della fornitura, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'OE. -----

ARTICOLO 29) – MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA-----

Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia potranno essere autorizzate dal R.U.P. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023.-----

Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni che comportino mutamento all'assetto sociale o forme di incorporazione, cessione o fusione. Sarà cura della Stazione Appaltante verificare che i requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs 36/23 vengano mantenuti per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 30) – RECESSO-----

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere, anche parzialmente, dal presente contratto ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

ARTICOLO 31) - APPROVAZIONE -----

Il presente contratto, mentre vincola l'OE all'atto della firma dello stesso, impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di Legge. -----

ARTICOLO 32) - CONTROVERSIE-----

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o Amministrativa, per esplicita volontà delle parti, il foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 33) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -----

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in virtù della citata normativa. Commiservizi tratta i dati relativi al contratto e all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite. -----

L'OE acconsente espressamente al trattamento dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. -----

ARTICOLO 34) – CODICE DI COMPORTAMENTO -----

L'OE contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii., recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" attualmente in vigore. Inoltre, l'OE contraente, consapevole del divieto posto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non ha concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

Al riguardo, si dà atto che, come previsto dall'art. 17 del citato D.P.R., l'Amministrazione, in sede di stipula del contratto, ha consegnato all'OE contraente copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. L'OE contraente, ai fini dell'adempimento normativo, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire riscontro dell'avvenuta comunicazione. -----

Il predetto _____, nella qualità di Capo della 2^a Divisione di Commiservizi, stipulante per le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione Difesa, accetta il presente atto e, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante, Funz. Amm.vo D.ssa _____, in mia presenza, lo sottoscrive mediante firma digitale, la cui validità è stata da me accertata.

Il presente atto, firmato digitalmente come sopra descritto, viene trasmesso all'OE, per l'apposizione della propria firma digitale e la restituzione dello stesso con le stesse modalità di invio. In tale circostanza l'OE è stato reso edotto che con la sottoscrizione digitale dell'atto negoziale, si obbliga nella più ampia e valida forma legale, alle condizioni in esso stabilite. Il Sig. _____ in qualità di _____, firma digitalmente e restituisce il documento firmato. -----

Il presente atto contrattuale è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e consta di n. _____ (_____) pagine dattiloscritte, incluse le firme, nonché di un seguito di n. _____ (_____) pagine di allegati. -----

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'OE dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenute, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiarano specificatamente di accettare le clausole e condizioni riportate negli articoli 14, 18, 19, 20, 21 e 22 del presente contratto.